

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-420 del 24/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Valsamoggia (BO) richiesta dall'impresa individuale LA FATTORIA DEI GRILLI di Grilli Michele per l'attività di vendita e distillazione di piante officinali e preparazione di alimenti. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-8617 del 24/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dirigente adottante         | LEONARDO PALUMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Valsamoggia (BO) richiesta dall'impresa individuale LA FATTORIA DEI GRILLI di Grilli Michele per l'attività di vendita e distillazione di piante officinali e preparazione di alimenti.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

### VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

### VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro in data 26/08/2024, così come integrata in data 19/09/2024 e in data 14/10/2024, e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/190205 del 22/10/2024 (**pratica Sinadoc 35684/2024**) dal procuratore dell'impresa individuale LA FATTORIA DEI GRILLI di Grilli Michele (C.F. GRMLHL71T26G467H e P.IVA: 02937271209), con sede legale in via Castellaccio n. 33/D, loc. Crespellano, in Comune di Valsamoggia, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di vendita e distillazione di piante officinali e preparazione di alimenti svolta presso l'impianto ubicato in via Castellaccio n. 33/D, loc. Crespellano, in Comune di Valsamoggia sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente ARPAE – AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" - Parte Terza;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." ed in particolare gli artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." ed in particolare l'art. 4.
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15" recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/2024/193300 del 25/10/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, Consorzio della Bonifica Renana e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio della Bonifica Renana (PG/2024/211872 del 22/11/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi in acque superficiali (PG/2024/211872 del 22/11/2024).

CONSIDERATO inoltre che, alla data di redazione del presente atto, il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e per gli aspetti di impatto acustico;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. n. 613264 del 23/06/2021 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa individuale LA FATTORIA DEI GRILLI di Grilli Michele, per l'esercizio dell'attività di vendita e distillazione di piante officinali e preparazione di alimenti da realizzare in Comune di Valsamoggia, via Castellaccio n. 33/D, loc. Crespellano, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'Ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

## **DETERMINA**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa individuale LA FATTORIA DEI GRILLI di Grilli Michele (C.F. GRLMHL71T26G467H e P.IVA: 02937271209) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto in Comune di Valsamoggia, via Castellaccio n. 33/D, loc. Crespellano, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE / SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013                                                                                                     | Ente Competente |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                        | a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | ARPAE           |
| Rumore                       | b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95                                                                    | Comune          |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico di acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla dichiarazione acustica.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA.

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto Impresa individuale LA FATTORIA DEI GRILLI di Grilli Michele  
Comune di Valsamoggia (BO), via Castellaccio n. 33/D, loc. Crespellano**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche in acque  
superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs.  
152/2006 e della D.G.R. 1053/2003**

### **Classificazione degli scarichi**

#### Scarico 1

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà, tombato in parte, che recapita in Rio Cassola, canale consortile del Consorzio della Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge”, ai sensi della lettera a) del punto 4.1.3 della D.G.R. 1053/2003, costituite dall’unione di acque reflue industriali (originale dall’attività di lavorazione e distillazione di piante officinali e preparazione di alimenti) e di acque reflue domestiche provenienti dalla medesima attività e delle residenze civili adiacenti.

Le acque reflue industriali, derivanti dalle operazioni di lavaggio di materie prime ed attrezzature, sono pretrattate mediante pozzetto degrassatore e sono successivamente trattate, assieme alle acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici di stabilimento e dai servizi igienici di 3 civili abitazioni e da lavandini e docce delle 3 civili abitazioni, queste ultime pretrattate mediante degrassatori esistenti), in una fossa Imhoff esistente. Il refluo così trattato è ulteriormente depurato in un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi (da 24 A.E.), prima di essere scaricate in acque superficiali.

#### Scarico 2

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà, tombato in parte, che recapita in Rio Cassola, canale consortile del Consorzio della Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa”, ai sensi della lettera a) del punto 4.1.4 della D.G.R. 1053/2003, costituite dalle acque reflue industriali originate dall’impianto di raffreddamento del bollitore/distillatore, senza necessità di depurazione in quanto trattasi di acque dell’acquedotto non contaminate.

## Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- lo scarico denominato 3 in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà, tombato in parte, che recapita in Rio Cassola, canale consortile del Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti (lato ovest);
- lo scarico denominato 4 in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico in gestione al Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti (lato est).

Le acque meteoriche di dilavamento dei coperti, essendo non contaminate, sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore finale.

## Prescrizioni

1. Considerata la natura, la dimensioni dell'attività produttiva, la classificazione e la consistenza in A.E. dell'attività svolta (inferiore a 50 A.E.) da cui hanno origine, ai sensi del punto IV del punto 4.7 della D.G.R.1053/2003 gli scarichi delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma al generale rispetto delle prescrizioni operative e gestionali atte a garantire il buon funzionamento e rendimento nel tempo del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. Lo scarico 2 dovrà veicolare unicamente le acque di raffreddamento originate dal bollitore / distillatore (trattasi di acque dell'acquedotto non contaminate): ai fini della tutela ambientale del corpo idrico ricettore e considerata la tipologia dell'attività svolta. La temperatura delle acque di scarico non dovrà superare i 30° C.
3. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. **Entro il 31/12/2025**, il Titolare dello scarico deve posizionare un sistema automatico di allarme (visivo/sonoro) al fine di segnalare uno scorretto funzionamento dell'impianto di depurazione (es. elettropompa, soffiante) e l'alimentazione elettrica dovrà essere collegata all'alimentazione generale per evitare interruzioni di corrente che possano interrompere il processo depurativo;
5. **Entro il 31/12/2025**, il Titolare dello scarico deve inviare mezzo PEC ad ARPAE-AACM e ad ARPAE-APAM una relazione di fine lavori inerente l'installazione del sistema automatico di allarme di cui al precedente punto 4, con allegata relativa documentazione fotografica.

6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente atto;
- b) i pozzetti di ispezione siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
- c) i pozzetti di ispezione siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- d) i sistemi di trattamento (degrassatori, fossa Imhoff e impianto di depurazione a fanghi attivi) siano correttamente dimensionati per il numero degli abitanti equivalenti da servire secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 1053/2003;
- e) le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
- f) siano eseguite periodiche operazioni di pulizia della fossa Imhoff, dei pozzetti degrassatori, dell'impianto di depurazione a fanghi attivi, dei pozzetti di ispezione (con frequenza almeno annuale); i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;
- g) i sistemi di gestione e trattamento delle acque reflue (degrassatori, fossa Imhoff e impianto di depurazione a fanghi attivi) siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale);
- h) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- i) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte specializzate (regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti);
- j) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- k) le reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate non siano mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento non contaminate;

- l) gli scarichi nei fossi di campagna non siano causa di problematiche ambientali quali inquinamento del suolo e delle acque, sviluppo di cattivi odori e/o aerosol, ristagni ed impaludamenti superficiali.
7. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
8. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
9. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
10. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/10/2024 al PG/2024/190205) con particolare riferimento a:
  - "Schema a blocchi" datata 20/08/2024;
  - "Relazione assimilabilità degli scarichi ad acque reflue domestiche" datata 20/08/2024;
  - "Schema rete fognaria" in scala 1:100 e datata 05/2024;

-----

Pratica Sinadoc n. 35684/2025

Documento redatto in data 22/01/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto Impresa individuale LA FATTORIA DEI GRILLI di Grilli Michele  
Comune di Valsamoggia (BO), via Castellaccio n. 33/D, loc. Crespellano**

### **ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995**

#### **Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata con nota datata 19/09/2024 da Michele Grilli, in qualità di Titolare dell'impresa individuale LA FATTORIA DEI GRILLI di Grilli Michele, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata che *"tale intervento non comporta la presenza di sorgenti sonore significative o di recettori sensibili impattati ai sensi della D.G.R. 673/04"* per l'attività di lavorazione e distillazione di piante officinali e preparazione di alimenti.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

#### **Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 con nota datata 19/09/2024 da Michele Grilli, in qualità di Titolare dell'impresa individuale LA FATTORIA DEI GRILLI di Grilli Michele (agli atti di ARPAE in data 22/10/2024 al PG/2024/190205).

-----

Pratica Sinadoc n. 35684/2025

Documento redatto in data 22/01/2025

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**